



Statuto della associazione AGEVO

edizione 02.10.2022



Sommario

| | |
|---|----|
| Sommario | 2 |
| Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata..... | 3 |
| Titolo II - Associati..... | 5 |
| Titolo III – Patrimonio ed entrate | 7 |
| Titolo IV - Sistema di amministrazione | 8 |
| Sezione I - Assemblea degli Associati | 9 |
| Sezione II- Consiglio Direttivo..... | 12 |
| Sezione III – Presidente, Vicepresidente, Tesoriere | 14 |
| Sezione IV– Collegio dei Proviviri, Revisori dei Conti e Commissioni..... | 15 |
| Titolo V- Bilanci, libri e scritture | 16 |
| Titolo VI – Estinzione e scioglimento | 16 |
| Titolo VII – Arbitrato..... | 17 |
| Titolo VIII – Disposizioni e norme..... | 17 |



Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. L'Associazione Nazionale denominata AGEVO è l'organizzazione delle guide di esercizi spirituali ignaziani cui possono aderire coloro che sono in possesso del mandato di Guide di Esercizi rilasciato dalla Associazione.

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Guide Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria" - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "Agevo -APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha carattere nazionale e sede legale nel Comune di Padova, presso il "Centro Antonianum" Padova, 35123 Prato della Valle 56.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Padova non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine del perseguimento del bene comune.

3.2. L'AGEVO, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria per la promozione e diffusione degli Esercizi Spirituals Ignaziani, prevalentemente dati nella forma della vita ordinaria denominata EVO e attraverso un servizio di accompagnamento spirituale secondo la pedagogia Ignaziana.



L'Associazione nasce per aiutare la comunità delle guide nell'organizzazione delle attività e per costituire punti di riferimento stabili e rinnovabili, anche verso l'esterno e, in particolare, verso la Compagnia di Gesù. L'Associazione garantisce opportuni itinerari formativi di base e continui agli associati.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati (o delle persone aderenti agli Enti Associati) delle seguenti attività di interesse generale:

- promuovere e diffondere gli Esercizi Spirituali Ignaziani, in particolare quelli nella vita ordinaria denominata EVO, come strumento di rinnovamento e approfondimento della fede, e di aiuto alla promozione integrale ed alla liberazione dell'uomo (di cui al punto "d" dell'art. 5 comma 1 CTS);
- proporre ed organizzare i mezzi atti a sostenere le attività formative specifiche, per guide e supervisor (di cui al punto "d" dell'art. 5 comma 1 CTS);
- avviare, in proprio e in partenariato con Università, Centri Studi, Enti di ricerca, Scuole, nazionali e straniere, Associazioni religiose e laicali, corsi e percorsi di formazione;
- promuovere attività finalizzate allo sviluppo integrale della persona, attraverso nuovi modelli di collaborazione;
- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri (di cui al punto "i" dell'art. 5 comma 1 CTS);
- aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione (di cui al punto "i" dell'art. 5 comma 1 CTS);
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui al punto "k" dell'art. 5 comma 1 CTS).

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto (punto 1.1) e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

Precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione, che abbiano i requisiti e la formazione opportuna al perseguimento del fine sociale.

Articolo 8 - Numero minimo di Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto, dalla Carta dei Valori della Associazione e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10.1. L'iscrizione avviene mediante sottoscrizione di una domanda di ammissione. Nel modulo di iscrizione dovranno essere inseriti i dati richiesti e l'esplicita condivisione delle finalità dell'Associazione, l'impegno a realizzarle e a rispettare le disposizioni contenute nello statuto e/o nei regolamenti attuativi. La domanda può essere presentata solo se in possesso dell'abilitazione a guida EVO, secondo quanto previsto dall'iter formativo dell'AGEVO.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. L'ammissione è ratificata dall'Assemblea successiva.

10.3. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.4. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.5. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.



10.6. L'iscrizione si intende confermata con il versamento della quota annuale da effettuare entro il primo trimestre dell'anno sociale.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato;

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 – Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata secondo quanto previsto dall'art. 45 dello Statuto. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Patrimonio e risorse economiche

Articolo 13 - Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Articolo 14

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

14.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15

15.1 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 16 - Quota Annuale

16.1. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

16.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Annuale e alla modalità di versamento;
- b) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.



Articolo 17

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 18 - Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 – Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

20.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. c.c.

Titolo IV - Sistema di amministrazione

Articolo 21 - Organi

21.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vicepresidente");
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- f) Collegio dei Probiviri;
- g) i Revisori dei Conti.

È possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, ad esempio, il Comitato Scientifico o altro organo "di indirizzo", il Comitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In tal caso ne saranno definiti dal Consiglio Direttivo i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell'Associazione.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 22 - Principi generali

- 22.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione;
- 22.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.
- 22.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
- 22.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 - Competenze dell'Assemblea

Assemblea Ordinaria

- 23.1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 ottobre, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 23.2. L'Assemblea inoltre:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, i Revisori dei conti e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Assemblea straordinaria

23.3 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea

24.1. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della deliberati fusione, scissione o trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

24.2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso affisso presso la sede sociale e contestuale avviso spedito telematicamente (mediante posta elettronica – sms – o altre applicazioni di messaggistica istantanea) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario e l'elenco delle materie da trattare.

Per gli Associati che non abbiano optato per una forma di comunicazione in formato elettronico, l'avviso si dà per conosciuto attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito della Associazione.

24.3. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, con le modalità indicate al punto 24.2;
- b) ai Consiglieri, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

24.4. Qualora il numero degli Associati superi le mille unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

24.5. L'Assemblea è **comunque** validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri.

24.6 Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

25.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.



25.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26 - Deliberazioni dell'Assemblea

26.1. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

26.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

26.3 Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

26.4. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

26.5. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

26.6. Ogni Associato ha diritto a un voto.

26.7. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisore dei conti o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

26.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

26.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.10. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Meet, Zoom, ..., videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione II- Consiglio Direttivo

Articolo 27 - Competenze del Consiglio Direttivo

27.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'organizzazione e amministrazione dell'Associazione.

27.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente.
- b) nominare tra gli associati il Tesoriere, i membri degli organi associativi e disporre la revoca;
- c) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare il Collegio dei Probiviri e disporre la revoca dei suoi membri;
- e) nominare i Revisori dei Conti e disporre la revoca dei suoi membri;
- f) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- h) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- l) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- m) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

27.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 28 - Composizione del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente.

28.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

28.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

28.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità e di indipendenza.

Articolo 29 – Durata della carica

29.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

29.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

29.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

29.4 Qualsiasi membro del CD non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Articolo 30 - Convocazione del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ma almeno due volte l'anno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

30.2. È convocato mediante avviso spedito in via telematica (mediante posta elettronica – sms – o altre applicazioni di messaggistica istantanea) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

30.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

30.5 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 31 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

31.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

31.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

31.3 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

31.4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.



31.5. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 50.000) occorre il voto favorevole della maggioranza Consiglieri in carica.

31.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

31.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

31.8. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

31.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che vengano rispettati i punti a), b), c), d), e) di cui all'art. 26.10.

Articolo 32 - Responsabilità dei Consiglieri

32.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.

Articolo 33 - Comitato Esecutivo

33.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

33.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

33.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III – Presidente, Vicepresidente, Tesoriere

Articolo 34 - Presidente e Vicepresidente

34.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) presiedere, convocare e proporre l'ordine del giorno all'Assemblea e al Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) verificare la bozza del bilancio d'esercizio o del rendiconto finanziario secondo la normativa applicabile, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;



f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

34.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

34.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

34.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 35 - Tesoriere

35.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispose, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio o del rendiconto finanziario per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV– Collegio dei Probiviri, Revisori dei Conti e Commissioni

Art 36-Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato a dirimere qualsiasi controversia tra gli organi dell'Associazione (art. 19) e/o tra questi e il socio. Tutte le parti in causa possono sottoporre la controversia all'arbitrato del Collegio dei Probiviri, che deciderà in modo inappellabile. È composto da tre membri nominati dal C.D., esclusi i consiglieri stessi. In caso di impedimento dei membri del Collegio stesso il C.D. può nominare dei sostituti. L'incarico ha la stessa durata del C.D..

Art 37-Revisori dei conti

I Revisori dei conti hanno annualmente il compito di verificare e convalidare il bilancio d'esercizio o il rendiconto finanziario. Sono tre, anche tra persone esterne all'Associazione e vengono nominati dal C.D.. Il C.D. può nominare dei sostituti in caso di impedimento di membri del Collegio stesso. L'incarico ha la stessa durata del C.D..

Art 38-Commissioni

Il C.D. ha facoltà di nominare Commissioni, anche temporanee, per lo studio, la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di progetti e attività particolari. Dette Commissioni svolgono l'incarico loro assegnato seguendo le linee guida indicate e riferiscono periodicamente al C.D.. Decadono con il C.D. che le ha nominate.

Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Articolo 39 - Esercizi associativi

39.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 40 - Bilancio d'esercizio

40.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio o rendiconto finanziario, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 41 - Scritture contabili

41.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 42 - Libri dell'Associazione

42.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo.

42.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

42.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

42.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

42.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 43 - Devoluzione del patrimonio

43.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa



destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 44 - Clausola compromissoria

44.1. Le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto.

44.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Padova.

44.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

44.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Titolo VIII – Disposizioni e norme

Articolo 45 - Disposizione transitoria

Tutti gli adempimenti legati alla iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 46–Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.